



## **Programma di sviluppo rurale 2014-2020**

### **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali**

Gruppo di Azione Locale  
"Riviera dei Fiori"

**PROGETTO COLLETTIVO 3.1.2**  
**"Creazione e sviluppo di attività extra-agricole e infrastrutture turistiche e ricreative"**  
**BANDO MULTIMISURA**

**(CODICE AGEA 56804)**

#### **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INTERVENTO:**

- **6.4.3.1.2 (2a)** Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (Agriturismi e fattorie didattiche);
- **6.4.3.1.2 (6a)** Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (PMI);
- **7.5.3.1.2** Infrastrutture turistiche e ricreative - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

-----

**IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 (SPESA PUBBLICA) di cui EURO 200.000,00 riserva di fondi destinata all'Area Interna Valle Arroscia**

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n.2490 del 25 gennaio 2017 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della Taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Visto che la SSL del GAL Riviera dei Fiori per il progetto 3.1.2 *“Creazione e sviluppo di attività extra-agricole e infrastrutture turistiche e ricreative”* prevede esclusivamente la presentazione di progetti integrati plurimisura da parte di partenariati pubblico/privati con l’individuazione di un Capofila;

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per i suddetti progetti, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 *“Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo”* del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l’applicazione dell’art. 63 del reg. UE 809/2014 *“Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative”*, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l’erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M. n. 1867 del 18 gennaio 2018;

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

## **EMETTE IL SEGUENTE BANDO**

### **1) Finalità e obiettivi**

Il progetto integrato 3.1.2 di cui il presente atto ne disciplina le procedure e le modalità, intende favorire lo sviluppo turistico del territorio, attraverso l’attivazione di una rete di servizi. La presenza di aziende che operano nel settore turistico assieme ai soggetti pubblici costituisce un elemento che rende più dinamica l’economia del territorio a seguito dell’accresciuta circolazione monetaria e degli input che i turisti trasferiscono nell’area. Questa considerazione è stata rafforzata dall’approvazione - da parte del Dipartimento per le Politiche di Coesione in data 31/10/2019 del programma dell’area interna Valle Arroscia che nella sua *“Strategia di Area”* prevede tra l’altro un maggior sviluppo del settore turistico.

## 2) Tipologie di intervento attivate e relative dotazioni finanziarie

Nell'ambito del presente bando si prevede l'attivazione delle seguenti tipologie di intervento:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DESCRIZIONE	ALTRE ZONE GAL	AREA INTERNA "VALLE ARROSCIA"	TOTALE
- 6.4.3.1.2 (2a)	Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: punti a) e b) (Agriturismi e fattorie didattiche);	€.60.000,00	€.25.000,00	€.85.000,00
- 6.4.3.1.2 (6a)	Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (PMI)	€.60.000,00	€.25.000,00	€.85.000,00
- 7.5.3.1.2	Infrastrutture turistiche e ricreative	€.130.000,00	€.150.000,00	€.280.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€.250.000,00</b>	<b>€.200.000,00</b>	<b>€.450.000,00</b>

La ripartizione finanziaria sopradescritta potrà essere rimodulata a seguito di eventuali economie che si dovessero realizzare su una o più delle suddette tipologie di intervento. Le eccedenze saranno trasferite sulle tipologie di intervento che registreranno carenza di fondi fermo restando il plafond complessivo del bando;

## 3) Modalità di presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate dal Capofila a partire dalle ore **00.00 del giorno 14/06/2021 fino alle ore 23:59:59 del giorno 26/11/2021** eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.

Ciascun partenariato e ciascun partner possono presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

## 4) Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere localizzati nei comuni ricompresi nell'area del GAL Riviera di Fiori all'interno della quale i comuni di Aquila d'Arroscia, Armo, Borghetto di Arroscia, Cosio d'Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico, appartengono all'Area interna Valle Arroscia".

## 5) Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Possono presentare domanda i partenariati pubblico-privati che propongono iniziative ricomprese nel territorio del GAL Riviera dei Fiori.

Il rapporto di spesa tra partner pubblici e privati non dovrà essere inferiore al 30% ridotto al 20% per le iniziative ricomprese nell'Area Interna Valle Arroscia;

2. Il contributo complessivamente richiesto da ciascun partenariato non potrà essere inferiore a € 50.000,00 e non potrà essere superiore a € 90.000,00 in ogni caso saranno ammessi al sostegno solo i progetti che otterranno, a seguito dell'istruttoria, un contributo almeno pari ad € 50.000,00;

Relativamente all'area interna il contributo complessivamente richiesto da ciascun partenariato non potrà essere inferiore ad euro 50.000 e non potrà essere superiore alla dotazione finanziaria prevista;

3. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure";
4. I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti alla costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato, pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erranee indicazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

5. Per quanto riguarda la condizione di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016 e s.m.i.. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).
6. Non sono ammissibili le domande di sostegno dei singoli partner che determinano un contributo di importo inferiore a € 3.000,00.
7. Sono ammissibili investimenti inerenti beni immobili nella disponibilità certa del beneficiario (proprietà, usufrutto o contratto d'affitto per tutto il vincolo di destinazione d'uso).
8. La domanda di aiuto deve essere relativa a opere cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi. Tale requisito, tuttavia, può essere dimostrato anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno purché acquisito prima dell'atto di concessione dell'aiuto;

In tal caso si specifica che:

il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.

Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere posseduti prima della concessione dell'aiuto.

9. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
10. Nel caso di operazioni che generano "entrate nette" si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

## 6) Interventi ammissibili:

**Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (2a)** "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: punti a) e b)";

- Attività finanziabili

Sono oggetto di finanziamento gli investimenti necessari alla creazione o al miglioramento delle seguenti attività extra-agricole:

- a. ospitalità aziendale (agriturismo, degustazione di prodotti aziendali, turismo naturalistico, attività ricreative, aree attrezzate);
- b. attività didattiche finalizzate alla divulgazione dei metodi di coltivazione e allevamento tradizionali e della "vita rurale" (fattorie didattiche);

- Costi ammissibili:

1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili, necessari alle esigenze dell'investimento per le attività di cui alle precedenti lettere a) b);
2. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature;
3. investimenti immateriali:
  - acquisto di programmi informatici;
  - acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

**Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (6a)** "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole";

Attività finanziabili:

- offerta di ristorazione e qualificazione dell'ospitalità;
- servizi al turista (es. servizi per famiglie, noleggio di attrezzature sportive, benessere, ecc...)
- servizi per persone con disabilità al fine di rendere le proposte turistiche accessibili;
- servizi culturali;
- servizi di mobilità sostenibile (sherpabus, trasporto a chiamata, ...);
- attività sportive e ludiche;

- servizi commerciali per i prodotti del territorio;
- servizi di e-commerce;

#### Costi ammissibili

Nell'ambito delle attività di cui al punto precedente sono ammissibili i seguenti costi:

1. adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili;
2. acquisto (solo nel caso di ristrutturazione sostanziale e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione), costruzione, ristrutturazione di fabbricati;
3. acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature (incluso hardware), arredi, automezzi per uso collettivo;
4. investimenti immateriali:
  - acquisto di programmi informatici;
  - acquisto di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

Si precisa che l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di persone è ammissibile con le seguenti limitazioni:

- a) i veicoli non possono essere adibiti al servizio di linea;
- b) i veicoli dovranno essere utilizzati in modo esclusivo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa richiedente;
- c) al fine di comprovare la necessità dell'investimento, alla domanda di sostegno dovrà essere allegata una relazione contenente l'individuazione delle "categorie di utenti" di cui si prevede il trasporto nonché, in relazione ad un congruo intervallo temporale (es mensile), una descrizione della modalità di utilizzo del mezzo (es. indicazione delle "tratte" effettuate con relative distanze percorse, tempi di percorrenza e n° di "utenti" trasportati, ecc...). Nella relazione dovranno altresì essere riportati i dati previsionali annui relativamente a chilometraggio percorso, tempi di percorrenza e n° di utenti;
- d) i veicoli devono essere attrezzati per il trasporto di utenti con disabilità motorie (trasporto di carrozzine);
- e) in linea generale è preferibile l'acquisto di veicoli con capienza massima di 9 posti compreso quello del conducente; nel caso in cui la tipologia di servizio erogato richiedesse una capienza di posti superiore, l'investimento potrà essere ammesso solo se il beneficiario avrà formalizzato un accordo per la gestione in comune del servizio con altri operatori turistici dell'area GAL, fermo restando che i veicoli potranno avere al massimo 17 posti compreso quello del conducente (minibus).

#### **Tipologia di intervento 7.5.3.1.2 "Infrastrutture turistiche e ricreative";**

Sono ammissibili i costi relativi a:

- 1) Infrastrutture che permettano l'accesso e la fruizione turistica del territorio quali:
  - a) centri attrezzati per le attività sportive e ricreative legate alla fruizione delle risorse ambientali dell'area (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, speleologia, rafting, bird watching, ecc.);
  - b) aree attrezzate, piste ciclabili, piste per lo sci di fondo, percorsi escursionistici per trekking, mountain bike, ippoturismo, ecc.

c) aree attrezzate per la sosta di veicoli ricreazionali;

2) Investimenti finalizzati allo sviluppo di servizi turistici inerenti al turismo rurale quali:

a) investimenti per l'innovazione tecnologica dei servizi turistici attraverso sistemi di informazione e prenotazione telematica, card turistiche per facilitare la fruizione da parte dei visitatori dell'offerta turistica locale;

b) investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle imprese turistiche.

Si evidenzia che gli aiuti sono concessi ai sensi della sottomisura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" notificato dalla Regione Liguria ai sensi del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e validato in data 28/11/2017 dalla Commissione stessa rubricato al n 49686 (2017/X)

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

Sull'importo degli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese generali e tecniche nei limiti stabiliti dalla DGR 1115/16.

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso di operazioni che generano "entrate nette" si richiama il rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 3.5 bis della DGR 1115/2016 s.m.i,

## **7) Spese non ammissibili**

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

a) spese per acquisto di terreni;

b) spese per opere di manutenzione ordinaria;

c) spese per acquisti relativi a materiali di consumo;

d) spese per investimenti allocati in territori extra GAL Riviera dei Fiori;

e) spese per interessi passivi;

f) spese per stipula di polizze fidejussorie;

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente punto.



## 8) Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare al sostegno, esclusivamente i Partenariati che rispettano le seguenti caratteristiche:

- partecipazione di soggetti pubblici e privati vincolati da un accordo di partenariato;
- presenza obbligatoria di un soggetto capofila rappresentato da un Ente pubblico, che opera in virtù di un mandato collettivo con potere di rappresentanza;
- presenza obbligatoria tra i partner di almeno una PMI singola o associata operante nel settore turistico o agrituristico;
- eventuale partecipazione di Associazioni culturali e di Associazioni di volontariato purché realizzino attività coerenti con i fini progettuali;
- presenza di legami associativi sul Fascicolo Aziendale del capofila con i partner del partenariato

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.4.3.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;

1) sottotipologia (2a)

- agricoltori in attività ai sensi dell’art.9 del reg.to (UE) n.1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento;

I beneficiari devono dimostrare la prevalenza, in termini di tempo lavoro, dell’attività agricola rispetto a quelle extra-agricola.

1. Se sono imprese che già esercitano l’attività di agriturismo, e l’investimento richiesto non modifica l’attività in termini di giornate agrituristiche, le stesse devono essere iscritte alla Banca dati degli operatori agrituristici prevista dall’articolo 9 della legge regionale 37/2007 in quanto tale iscrizione dimostra la prevalenza e la connessione dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica;

2. Se sono imprese già iscritte nella Banca dati sopra richiamata e l’investimento richiesto modifica l’attività in termini di giornate agrituristiche oppure sono imprese che non esercitano ancora l’attività agrituristica, deve essere preventivamente dimostrata la prevalenza e la connessione dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica

sottotipologia (6a)

- micro e piccole imprese non agricole definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Aprile 2005 attive nel settore del turismo, dei servizi correlati e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, che sostengono l’onere finanziario degli investimenti.

Definizioni:

- Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
- Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.3.1.2 “Infrastrutture turistiche e ricreative”;

- Comuni singoli o associati, enti parco;

#### 9) Prescrizioni:

Al fine del mantenimento delle caratteristiche di integrazione e di multifunzionalità viene stabilita come condizione di ammissibilità la presenza di un accordo di partenariato.

I partenariati devono costituirsi entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione al sostegno.

#### 10) Aliquote di sostegno:

- 6.4.3.1.2 (2a ) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole: punti a) e b);

L'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 60% della spesa ammissibile ai sensi del Reg.to 1407/2013 regime “*de minimis*”;

- 6.4.3.1.2 (6a) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;

L'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 60% della spesa ammissibile ai sensi del Reg.to 1407/2013 regime “*de minimis*”;

- 7.5.3.1.2 Infrastrutture turistiche e ricreative;

L'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile;

#### 11) Criteri di selezione

Presenza di un accordo di partenariato tra soggetti pubblici e privati in merito alla programmazione e gestione dei servizi.

L'accordo di partenariato dovrà coinvolgere almeno un soggetto pubblico e uno privato.

##### a) Soggetti pubblici:

- presenza di almeno due comuni **5 punti**
- presenza di soggetti operanti nel settore turistico **5 punti**

##### b) Soggetti economici privati:

- presenza di soggetti che operano nel settore turistico e agriturismo (Codici Ateco 55;56;79) **5 punti**
- presenza di soggetti operanti nel settore dell'istruzione e formazione (Codice Ateco 85) **5 punti**

- presenza di soggetti del settore dei trasporti (Codici Ateco 49.31; 49.32; 49.39; 49.41) **5 punti**
- presenza nel partenariato di aziende associate (es. reti di imprese, consorzi, ecc...) **10 punti**

*c) Associazioni del terzo settore*

- **2 punti** per la presenza nel partenariato di soggetti appartenenti alla società civile (associazioni appartenenti al terzo settore, al volontariato, culturali, animazione) inerenti il progetto. I punti vengono conteggiati solo per soggetti appartenenti a categorie diverse **massimo 6 punti**

*d) Iniziative ricadenti in zona "D" Aree rurali con problemi di sviluppo*

- - Fino al 50 % della spesa in zona "D" **5 punti**
- - Oltre il 50% della spesa in zona "D" **10 punti**

Punteggio minimo **20 punti**.

## **12) Presentazione delle domande**

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Il protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, fa fede per la data e l'ora di presentazione.

La compilazione delle domande tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

## **13) Domande di sostegno**

La domanda di sostegno deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria a seconda delle tipologie di investimento:

<b>DOCUMENTAZIONE</b>	<b>Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (2a)</b>	<b>Tipologia di intervento 6.4.3.1.2 (6a)</b>	<b>Tipologia di intervento 7.5.3.1.2</b>

1	Progetto e schede finanziarie	X	X	X
2	Dichiarazione del partenariato	X	X	X
3	Descrizione dell'intervento, se del caso, tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;	X	X	X
4	<i>Cartografie, planimetrie</i> e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, sistemazione aree, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio ovvero alla richiesta di rilascio;	X	X	X
5	<i>copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni</i> e quant'altro necessario per attestare l'immediata <b>cantierabilità</b> ed eseguibilità delle opere previste, ovvero richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.	X	X	X
6	Nel caso di opere: <b>computo metrico estimativo</b> ;	X	X	X
7	Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre <b>preventivi</b> ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre 2016;	X	X	X
8	Nel caso di società, cooperative, associazioni, enti pubblici, copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.	X	X	X
9	Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: <a href="http://www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020">www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020</a> . Oppure all'indirizzo web: <a href="http://bit.ly/2oSFfbE">http://bit.ly/2oSFfbE</a> .			X
10	Scheda di autovalutazione del punteggio conseguibile dal progetto	X	X	X
11	Per gli agriturismi: "tabella di calcolo delle attività agrituristiche" attestante la prevalenza e la connessione dell'attività agricola su quella agrituristiche. Tale modulo non va presentato qualora sia stato già fatto durante l'iter per il rilascio del titolo	X		

	<p>edilizio necessario alla realizzazione dell'investimento. Il modulo è reperibile al seguente link <a href="http://www.agriligurianet.it/en/impresa/modulistica/settore-turistico/aprire-un-Agriturismo/item/download/7405_2f95177f060f59fa7136757fde51297d.html">http://www.agriligurianet.it/en/impresa/modulistica/settore-turistico/aprire-un-Agriturismo/item/download/7405_2f95177f060f59fa7136757fde51297d.html</a></p>			
--	--	--	--	--

Con riferimento al punto 7 della precedente tabella, il beneficiario che intende compilare una domanda di sostegno, deve acquisire almeno 3 preventivi di spesa forniti da fornitori diversi, riportanti nei dettagli l'oggetto della prestazione, a tal scopo, dovrà preventivamente accedere all'applicazione Gestione preventivi per domanda di sostegno sul portale Sian e procedere come segue:

- a) Selezionare il GAL e il Bando
- b) Descrivere l'oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati
- c) Individuare i potenziali fornitori
- d) Attivare l'invio della Richiesta preventivo a ciascun dei fornitori indicati

#### **14) Concessione del sostegno**

Il sostegno sarà concesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità realizzata da parte del Servizio Ispettorato Agrario Regionale di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria predisposta sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di selezione.

Eventuali economie realizzate a valere sulla riserva di fondi prevista per le Aree Interne, saranno destinate alle iniziative ricadenti nel resto del territorio GAL che presentano maggior numero di domande non finanziate.

A parità di punteggio prevale la domanda presentata in data anteriore.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si applica quanto previsto dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

#### **15) Domande di pagamento**

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso – ridotto al 40% nel caso di Enti Pubblici che non hanno ancora espletato le procedure di affidamento dei lavori - e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA);
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016;

- di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
- b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
- c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 12 mesi dalla data di concessione per le altre domande. I termini della concessione e la conseguente presentazione delle domande di pagamento di saldo finale non possono comunque oltrepassare inderogabilmente 18 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali contributi già erogati;
- d. Per gli Enti pubblici: nel caso di domanda di anticipo successiva alla gara d'appalto, l'Ente deve aver presentato la variante per ribasso d'asta.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
2. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
3. cartografie, planimetrie, documentazione fotografica e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
4. nel caso di opere prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati sia in termini assoluti sia in percentuale (se pertinenti);
5. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
6. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
7. giustificativi di spesa provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico,

estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016. Sulle fatture emesse successivamente all'Atto di concessione va indicato: "PSL Riviera dei Fiori tipologia di intervento n. \_\_\_\_\_ CUP n. \_\_\_\_\_"

8. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali;
9. documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. Da presentare solo se pertinente;
10. Iscrizione alla REL o l'avvio della procedura di iscrizione alla carta inventario della Rete Escursionistica Ligure per i percorsi che ne siano soggetti, di cui alla LR 24/09 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria
11. altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica.

### **16) Impegni e obblighi del beneficiario**

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce della domanda stessa. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi stabiliti dall'Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 143 del 22 febbraio 2019 ad oggetto "PSR 2014-2020 - Individuazione, ai sensi del DM n. 1867 del 18/01/2018, delle fattispecie di violazioni di impegni e delle percentuali di riduzione relativamente alle tipologie di intervento attivate dai GAL (Gruppi di Azione Locale)".

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, così come previsto dalla DGR 1115/2016 al punto 3.17.

### **17) Condizioni di tutela della privacy**

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

**18) Norma residuale**

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 27 ottobre 2015.